

## Il diritto all'oblio alla luce del nuovo orientamento di legittimità ed europeo

10 Settembre 2019  
Francesco Martin

### Indice

1. L'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite per la determinazione dei limiti al diritto di cronaca
2. Brevi digressioni sulla tutela penale ed europea in materia di diritto di cronaca
3. Gli orientamenti di legittimità sul diritto di cronaca e le sue evoluzioni
4. La soluzione delle Sezioni Unite con la prevalenza del diritto all'oblio
5. Conclusioni sul bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca

### 1. L'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite per la determinazione dei limiti al diritto di cronaca

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n. 19681/19 dep. il 22.07.19, che si intende qui commentare tratta un tema che spesso ha interessato il diritto civile ed anche quello penale: il rapporto tra il diritto di cronaca e il diritto all'oblio.

La Corte di Cassazione [Cass. civ., sez. III, 05.11.18, n. 28084] aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite al fine dell'individuazione dei criteri di riferimento essenziali ed univoci necessari per far comprendere, ex ante, quando una vicenda balzata agli onori della cronaca possa essere ripubblicata o quando viceversa debba essere rimossa.

In breve, un soggetto aveva convenuto in giudizio il direttore responsabile del quotidiano ove era apparso l'articolo e la giornalista che aveva scritto l'articolo, chiedendo che i convenuti venissero condannati al risarcimento del danno a seguito della pubblicazione di un articolo che concerneva un **episodio di cronaca nera occorso in un lasso di tempo ormai remoto**.

Questa nuova pubblicazione, oltre ad aver provocato dei danni alla salute, lo aveva esposto ad una successiva gogna mediatica andando ad incidere in maniera consistente sui nuovi aspetti della vita che lo stesso si era creato, sia da un punto di vista affettivo che lavorativo.

La difesa dei due convenuti affermava che la rievocazione era avvenuta nell'ambito di una rubrica settimanale volta a ricordare i fatti di cronaca nera più gravi accaduti nella provincia e che non sussisteva alcuna violazione del diritto all'oblio, stante l'interesse pubblico della notizia.

Il giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendo l'articolo privo di ogni accostamento suggestivo o forviante e affermando che non vi era stata alcuna gratuita e volontaria rievocazione o strumentalizzazione dell'accaduto.

La Corte d'Appello, investita della questione, riteneva che il diritto all'oblio, richiamato dall'appellante, non potesse prevalere sul diritto di cronaca e di critica, in quanto il contenuto dell'articolo non aveva il fine di sottoporre a nuove situazioni di ludibrio ed alimentare una nuova caccia alle streghe.

Concludeva infine la Corte affermando che “se inserita in un preciso disegno editoriale (la cronaca ndr) non può mai dirsi superata” dando quindi quasi una veste di “sacralità” e rendendo il diritto di cronaca un dogma immutabile privo di difetti.

Proponeva l'appellante ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari e la terza sezione civile [Cass. civ., sez. III, 05.11.18, n.28084], investita della questione, rimetteva il tema alle Sezioni Unite.

**Nell'ordinanza interlocutoria la Corte affronta in via preliminare il tema centrale della vicenda e cioè il bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all'oblio.**

Come noto, al primo è riconosciuta sia una tutela costituzionale, rinvenibile nell'articolo 21 Costituzione che – posto a presidio della più ampia e generica libertà di espressione – garantisce la libertà di stampa e di pensiero; sia una protezione a livello sovranazionale, garantita dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

**Il diritto all'oblio assume rilevanza invece, determinando la conseguente soccombenza del diritto di cronaca, nel momento in cui vengano meno i presupposti fondamentali di quest'ultimo e cioè l'interesse ad informare la comunità o, in alternativa, quando la notizia si sia dimostrata falsa ed inesistente (c.d. fake news), ovvero quando la dignità del soggetto coinvolto – e qui si potrebbe ben aprire una critica in merito ad alcune tecniche giornalistiche – venga lesa.**

I giudici di legittimità, nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, rilevano altresì come **risultante essenziale e non più rinviabile la determinazione in maniera precisa dei criteri** necessari, in presenza dei quali è possibile richiedere che il diritto di cronaca subisca una limitazione necessaria e perimetrata, dovendosi arrestare di fronte al diritto di un soggetto ad essere “dimenticato”.

## **2. Brevi digressioni sulla tutela penale ed europea in materia di diritto di cronaca**

Pare opportuno, prima di proseguire con l'analisi della sentenza oggetto del presente commento, illustrare brevemente le tutele, diverse da quelle civilistiche, che il nostro ordinamento prevede in materia di diritto di cronaca e tutela dell'onore e decoro del soggetto.

Come ben noto anche ai non operatori del diritto, l'ordinamento penale italiano ha inteso tutelare il diritto di cronaca prevedendo, all'articolo 51 Codice Penale, l'esimente dell'esercizio di un diritto riconosciuto e meritevole di tutela.

**Tale causa di giustificazione prevede tre elementi essenziali che rappresentano conditio sine qua non affinché possa operare, con la conseguenze che, laddove anche solo uno di questi difetti, l'esimente non trova applicazione: la verità della notizia, l'interesse pubblico (c.d. pertinenza) e la continenza** [Cass. pen., sez. V, 19.10.12, n. 45014].

In particolare, la giurisprudenza di legittimità [Cass. pen., sez. V, 05.04.17, n. 31079] ha avuto modo di dettare e delineare i requisiti della continenza, stabilendo che “il requisito della continenza, secondo l’insegnamento richiamato, ha una duplice prospettazione, soggettiva e oggettiva, formale e sostanziale, in quanto desumibile dai due elementi essenziali, sintomatici di serenità, misura e proporzione qui di seguito elencati:

- 1) dalle espressioni usate, che possono essere anche colorate dal gergo corrente, ma non debbono essere oggettivamente denigratorie e rappresentative di un dolus malus di gratuita denigrazione;
- 2) dalla sfera di tutela riconosciuta dall’ordinamento giuridico, in quanto la propalazione è giustificata se mantenuta in termini strettamente necessari per esercitare il diritto”.

Ecco quindi che, a ben vedere, sono stati posti dei limiti, di matrice giurisprudenziale, al diritto di cronaca, che non trova quindi applicazione automatica, ma deve sempre essere parametrato al caso concreto.

D’altra parte, il nostro ordinamento che, contemporaneamente, oltre al diritto di cronaca tutela nel libro II, titolo XII, capo II l’onore ed il decoro, non potrebbe non prevedere dei limiti per tale diritto – volti appunto alla salvaguardia della persona e al bilanciamento degli interessi confliggenti – a pena di risultare contraddittorio e discordante.

Ampliando poi la visuale non ci si può non soffermare sulla normativa europea e le conseguenti applicazioni sulla tematica.

L’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [L. n. 848/55] prevede la tutela della vita privata e della corrispondenza, mentre l’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede la tutela dei dati personali.

Proprio con riferimento a questo ultimo tema è stato recentemente emanato il Regolamento n. 679/16 UE recepito nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 101/18, riguardante la protezione dei dati personali e la circolazione degli stessi, che prevede espressamente all’articolo 17 il diritto all’oblio.

Tale articolo stabilisce tuttavia al par. 3 lett. a), una eccezione in difetto della quale il diritto all’oblio opererebbe in maniera assoluta “I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione”.

**Il punto dirimente della questione non è tanto il diritto di cronaca, quanto piuttosto l’attualità dello stesso, al fine di evitare la costante e indiscriminata esposizione al pubblico ludibrio e al giudizio tagliente del popolo un soggetto, anche a distanza di molto tempo.**

A ben vedere poi la pronuncia delle S.U. in qualche modo contrasta con l’orientamento più recente della Corte di Giustizia [Corte europea diritti dell’uomo, sez. V, 28.06.18, n. 60798] che, con riferimento alla permanenza dei dati nella rete, ha più volte affermato come “Tra il diritto all’oblio e il diritto all’informazione prevale quest’ultimo laddove si tratti di notizie relative a procedimenti penali, anche se è passato molto tempo rispetto alla commissione del reato. Ad affermarlo è la Corte europea dei diritti dell’uomo che ha, nella fattispecie, respinto il ricorso di due cittadini tedeschi condannati all’ergastolo per un omicidio e scarcerati con una misura di messa alla prova. Per i giudici di Strasburgo gli archivi online di giornali e radio sono un bene da proteggere perché garantiscono il diritto della collettività a ricevere notizie di interesse generale, che non è attenuato dal passare del tempo”.

**Tale orientamento da parte dei giudici europei sembrerebbe operare una automatica e – quanto mai irragionevole –**

**prevalenza del diritto di cronaca sul diritto all'oblio, senza che vi sia la doverosa e necessaria ponderazione tra i due interessi e il giudizio sull'effettiva attualità dell'interesse pubblico.**

L'aspetto inerente alla presenza di notizie e dati online viene poi in particolare rilievo, anche se tale punto è stato deliberatamente non affrontato dalla commentata sentenza, con riferimento ai motori di ricerca e la tematica dell'accesso ai dati esistenti sulla rete internet. Sul punto la Corte europea, alla luce della direttiva 46/95 CE vigente prima del Regolamento 679/16 UE, si è pronunciata in merito al diritto del soggetto interessato ad ottenere la cancellazione di tutti i dati risultanti dalla ricerca ed ancora presenti online.

La Corte [Corte giustizia UE, grande sezione, 13.05.14, n.131 (Google vs Spagna)] ha infatti affermato che “Anche nel caso in cui il trattamento di dati personali effettuato dal motore di ricerca internet sia lecito, il soggetto titolare dei suddetti dati (c.d. interessato), può rivolgersi direttamente al gestore del motore di ricerca quale titolare del trattamento (o in alternativa al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità Giudiziaria) per vedere riconosciuto il proprio diritto all'oblio ed ottenere così la rimozione del dato contestato, dovendo tuttavia dimostrare l'inadeguatezza di questo, la non pertinenza o l'eccessività rispetto alle finalità di indicizzazione”.

In tale sentenza i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che già con riferimento all'articolo 12, lett. b) della direttiva 46/95 CE sussisteva incompatibilità con il trattamento dei dati personali non solo quando questi siano corretti, ma anche quando non siano più pertinenti ovvero vengano conservati, in una sorta di limbo informatico, per un tempo superiore a quello necessario per la loro diffusione e conoscenza.

In sostanza prevale, in difetto di particolari motivi inerenti alla qualifica del soggetto e alla sua rilevanza all'interno della società [Corte europea diritti dell'uomo, sez. IV, 25.01.11, n.30865], il diritto riconosciuto in capo all'individuo – portatore appunto di un interesse meritevole di tutela – alla cancellazione di tutti i collegamenti, presenti ancora sulla rete, tra la notizia e lo stesso soggetto.

**Concludendo, anche sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali europee e della recente normativa in materia di trattamento dei dati personali, è sempre opportuno e necessario che venga effettuato un complesso e ponderato giudizio – non operante in automatico ma realizzato caso per caso – tra l'interesse di cui è portatore il singolo individuo, il diritto all'oblio, e quello che viene riconosciuto ai consociati e cioè a mantenere viva e intatta la memoria di quanto accaduto e divulgato legittimamente, sulla base di criteri che concernono necessariamente l'oggetto della notizia, il coinvolgimento del soggetto e il tempo trascorso dall'effettivo accadimento degli**

### 3. Gli orientamenti di legittimità sul diritto di cronaca e le sue evoluzioni

L'archè di quello che è oggi il diritto all'oblio si rinviene, nel panorama giurisprudenziale italiano, nella sentenza della Corte di Cassazione n. 3679/98.

Con tale pronuncia i giudici di legittimità hanno mutuato “dalla costola” di un esistente diritto alla riservatezza, come nella biblica memoria, una nuova forma di tutela consistente nell'interesse del soggetto a non vedere lesa – per un periodo di tempo indeterminato – la propria reputazione e contemporaneamente hanno differenziato il diritto all'oblio dal diritto alla riservatezza, affermando che sussiste un diritto a che le notizie, già diffuse, non vengano nuovamente e gratuitamente riproposte a distanza di tempo.

**L'evoluzione giurisprudenziale, anche alla luce delle prime modifiche normative adottate in tema di privacy e trattamento dei dati personali, ha poi portato la Suprema Corte [Cass. civ., sez. III, 24.04.08, n.10690] ad affermare che il diritto alla riservatezza può cedere solamente quando la notizia che si intende diffondere sia sorretta da quella intrinseca funzione che le è propria: informare la collettività e quindi soddisfare l'attuale interesse del pubblico alla conoscenza di quel fatto.**

Un vero e proprio elemento di novità poi è emerso per la prima volta con la **sentenza n. 5525/12** che ha affrontato il tema non della pubblicazione di una notizia potenzialmente lesiva, bensì della sua permanenza online e nei motori di ricerca di cui si è già avuto modo di parlare in precedenza [Cfr. Cap. 2. Brevi digressioni sulla tutela penale e comunitaria].

Se è pur vero che **il diritto alla riservatezza troverebbe il proprio naturale limite nell'interesse della collettività ad essere informata, è riconosciuto al soggetto titolare dei dati la tutela affinché, una volta venuta meno l'attualità e l'interesse della notizia, non vi sia una costante e quanto mai dannosa esposizione alla “gogna mediatica”.**

Orbene, ad una prima lettura e interpretando letteralmente tale disposizione, dovrebbero cadere nel dimenticatoio tutte le vicende, occorse anche in decenni addietro, in quanto non più attuali o rilevanti (si pensi ad esempio alle stragi che hanno caratterizzato il nostro Stato nella seconda metà del secolo scorso, oppure i gravi delitti di mafia).

La giurisprudenza [Cass. civ., sez. III, 05.04.12, n. 5525] ha tuttavia chiarito che il diritto di cronaca sussiste anche nel caso di fatti che, anche dopo un lasso di tempo apprezzabile, per la loro connotazione sociale sono assunti a fatti storici o con finalità culturali, pur tuttavia non operando un automatico interesse pubblico nel caso di eventi più recenti che, solo marginalmente, hanno collegamento con i fatti e l'epoca in cui sono accaduti.

A seguito dell'approvazione del Regolamento 679/16 UE la giurisprudenza nazionale si è poi conformata ad una visione maggiormente protettiva dei diritti alla riservatezza osservando che il trascorrere del tempo, per sua stessa natura, modifica i rapporti tra i diritti e quindi l'ulteriore pubblicazione di notizie a distanza di un lasso di tempo apprezzabile, viola il diritto all'oblio stante l'unica eccezione nei confronti dei soggetti che, all'interno della società, ricoprono ruoli pubblici.

**In tale caso la tutela del singolo cede nuovamente di fronte al diritto della collettività ad essere informata in ragione del ruolo pubblico ricoperto dal soggetto e quindi di tutto ciò che è ad esso collegato, ivi compresa la gestione della res publica e i conseguenti poteri e doveri che ne derivano.**

In sostanza, si vuole evitare che determinati fatti commessi dal soggetto pubblico, quali ad esempio quelli di rilevanza penale o di mala gestio, vengano cancellati ed eliminati garantendo una sorta di “immunità temporale” proprio in ragione del delicato compito che il soggetto pubblico è chiamato a svolgere.

Si vuole cioè in qualche misura sacrificare il diritto del singolo che voglia erigersi ad amministratore, a fronte del più meritevole diritto della collettività a conoscere le vicende inerenti alla personalità di tale individuo che, appunto, dovrebbe e deve serbare la medesima condotta della moglie di Cesare.

#### **4. La soluzione delle Sezioni Unite con la prevalenza del diritto all’oblio**

Le Sezioni Unite ben giungono alla soluzione di questa vexata quaestio che molte volte ha interessato sia il legislatore che i vari operatori del diritto.

La Corte afferma in prima battuta, soffermandosi sull’attività del giornalista che è artefice e strumento attraverso cui una notizia viene diffusa, che la pubblicazione dopo anni di una notizia già pubblicata non concerne l’esercizio del diritto di cronaca bensì il diritto alla rievocazione storica dei fatti.

**In assenza del concreto interesse e della sussistenza di nuovi elementi che rendano ancora attuale la notizia, si è in presenza di un’operazione di diffusione storica che non trova – e non può trovare – la medesima garanzia, data dalla fonte normativa primaria del nostro ordinamento, prevista per il diritto di cronaca.**

Per loro stessa etimologia e significato la storia e la cronaca, pur essendo tutte e due attività preziose e meritevoli di salvaguardia, non possono essere poste nello stesso piano di tutela: **la ricostruzione storica infatti ben può essere fatta senza la menzione dell’identità della singola persona autore del fatto che si intende riportare all’attenzione.**

La Corte poi afferma che il giudice di merito non deve sindacare le modalità attraverso le quali un giornale o un giornalista esercitano il diritto di cronaca essendo lo stesso tutelato dalla carta costituzionale.

Ciò che effettivamente è demandato al giudice di merito, ed è qui che la Corte scioglie il nodo gordiano, è verificare se sussista in ogni singolo caso concreto, l’interesse alla diffusione di una notizia, avente un soggetto ben determinato, riguardante fatti accaduti in un passato remoto.

Il passare del tempo difatti comporta il venire meno dell’attualità della notizia e quindi, prosegue la Cassazione, **il diritto di cronaca non consente di riproporre in automatico una nuova e ripetuta diffusione dei dati personali.** Ed invero entrambi i diritti, all’oblio e di cronaca, meritano rilevanza costituzionale ed adeguata tutela da parte del giudice prevalendo – qualora una notizia pur legittimamente diffusa nel passato venga nuovamente sottoposta alla pubblica attenzione in una sorta di rievocazione storica – il diritto dell’interessato al mantenimento dell’anonimato con l’unica eccezione, come già affermato, dei soggetti pubblici.

La Corte infine ha accolto il ricorso cassando la sentenza e rinviando alla Corte d'Appello di Cagliari in quanto i giudici di seconda istanza hanno mal interpretato quanto effettivamente realizzato dal giornalista convenuto in giudizio, ritenendo che si trattasse di diritto di cronaca e non di rievocazione storiografica.

Secondariamente la Corte d'Appello non ha motivato in merito alla necessità di riportare tutti i dati personali, il nome e il cognome, del soggetto; in sostanza non è dato comprendere per quale motivo l'interesse a diffondere ancora fatti remoti, richiedesse necessariamente la pubblicazione del nominativo o se da tale omissione potesse derivare una lesione al diritto di cronaca.

Non sussiste infine, nel caso de quo, l'eccezione data dall'essere il soggetto in questione una persona pubblicamente nota la cui condotta debba essere conosciuta alla collettività.

Le Sezioni Unite hanno, come di consueto, dettato il principio a cui il giudice dovrà attenersi stabilendo che

**“In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'articolo 21 Costituzione – ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.**

**Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)”.**

## **5. Conclusioni sul bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca**

La Corte di Cassazione è finalmente intervenuta in una questione che vede contrapposti due diritti parimenti importanti e degni di tutela che, nella prassi quotidiana, interessano una molteplicità di soggetti.

Tale pronuncia deriva forse anche dai recenti sviluppi normativi, europei e nazionali, che hanno implementato gli strumenti di tutela e di regolamentazione della privacy al fine di evitare la svendita dei dati – ormai pagati con moneta sonante – personali di ogni individuo.

Quello che molte volte accadeva, anche sotto un profilo più strettamente penalistico, è che in caso di diffamazione a mezzo stampa o di altri reati contro l'onore ed il decoro del soggetti, le pronunce dei tribunali erano orientate a garantire quasi sempre come preponderante il diritto di cronaca a fronte invece di altri interessi, sempre tutelabili, ma che venivano meno una volta posti al cospetto della libertà di stampa e di pensiero.

Ed invero tali pronunce si susseguivano in un'applicazione quasi automatica che non teneva conto, o quantomeno mal interpretava, la realtà dei fatti.

**Con tale dirimente pronuncia le Sezioni Unite hanno voluto non solo (ri)affermare che il diritto all'oblio è un diritto costituzionalmente garantito e che merita adeguata tutela, ma che lo stesso, in mancanza dell'interesse pubblico attuale, è in grado di prevalere sul diritto di cronaca.**

**La Corte ha quindi voluto impedire la perduranza e la riproposizioni di quelle notizie che, pur avendo rivestito interesse nel momento storico in cui si sono verificate, hanno perso – per il normale decorso del tempo – quel connotato essenziale dato appunto dall'interesse collettivo.**

Si deve quindi evitare quella infinita e costante testimonianza d'infamia, come nel ben noto saggio della Colonna infame di manzoniana scrittura, volta a sottoporre – in virtù di un assoluto e non sempre esistente diritto di cronaca – i diritti, ben meritevoli di tutela, di un soggetto che non sia pubblicamente noto o che non rivesta un ruolo pubblico, alla perdurante e continua lesione del proprio diritto alla riservatezza e nello specifico all'oblio.

Il Supremo collegio ha ora quindi delineato, come in una sorte vademecum, i canoni a cui il giudice di legittimità deve attenersi e cioè la persistenza dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia e il suo rapporto con la diffusione dei dati sensibili ed identificativi del soggetto coinvolto, stabilendo la Corte una sola eccezione e cioè, per quanto già espresso, nel caso di coloro che per ragioni di notorietà o per il loro ruolo pubblico, rivestono un interesse storico per la comunità.

La pronuncia in esame quindi si pone come linea guida, sia per coloro che sono chiamati a giudicare, ma anche in una certa misura per coloro che hanno il delicato e complesso compito di diffondere le notizie, al fine di valutare - alla luce della normativa nazionale e transnazionale - quando il diritto di cronaca debba necessariamente spogliarsi della veste acquisita di dogma e cedere il posto al diritto all'oblio, anch'esso di rilevanza costituzionale, al fine di tutelare gli interessi di cui è intrinsecamente e mutevolmente portatore il singolo individuo.

**TAG:** *Diritto all'oblio, diritto di cronaca e critica, privacy, diffamazione*

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi*



*(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*